

CAMERA DEI DEPUTATI N. 364

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GERMANÀ, STRANO

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina

Presentata il 31 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — In materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo, l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri paesi europei, poiché ha mantenuto, negli anni, da una parte il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco, quelle di Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

Appare chiaro come questa disciplina sia legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro sedi per tradizione più legate al turismo internazionale.

Oggi questa disciplina appare del tutto inadeguata rispetto alle proporzioni che il fenomeno del gioco d'azzardo legato al turismo ha assunto in tutti i Paesi più avanzati. Il settore turistico è oggi una

delle risorse più rilevanti per il Paese e deve essere potenziato con strutture che permettano di rendere la nostra offerta turistica all'altezza delle esigenze di un mercato sempre più internazionalizzato. In quest'ottica si muove il presente disegno di legge, il quale stabilisce l'assegnazione di una casa da gioco al comune di Taormina, senza modificare in alcun modo la disciplina relativa alle case da gioco già esistenti.

Riguardo al divieto generale per il gioco d'azzardo, ormai da più parti si è rilevato come la disciplina complessiva della materia mostri diverse incongruenze, fra cui la gestione monopolistica dello Stato sulle scommesse « legali » e la posizione di assoluto privilegio in cui si trovano le quattro città sedi dei casinò autorizzati.

D'altra parte il fenomeno delle scommesse clandestine ha raggiunto una vastità

tale da costituire una delle risorse principali per la criminalità organizzata. L'istituzione di nuove case da gioco come quella in oggetto consentirebbe di coinvolgere i flussi di denaro oggi nelle mani della malavita verso canali leciti ed oltretutto funzionali per la vita delle comunità che le ricevono.

La scelta di Taormina quale sede di casinò deve ricercarsi nella « vocazione » turistica che « la perla dello Ionio » ha sempre mantenuto negli anni, e che oggi deve essere opportunamente rinforzata, se si vuole garantire uno sviluppo per la cittadina e per la Sicilia in generale. La nuova istituzione della casa da gioco verrebbe a completare le strutture turistiche della cittadina, consentendo agli operatori del settore un'apertura verso mercati esteri fino ad oggi non appieno sfruttati. La presenza sul versante dello Ionio di un casinò attrezzato verrebbe a costituire un elemento trainante per tutta l'economia della Sicilia sia in termini di aumento delle presenze turistiche e di rilancio per i settori collegati con l'attività del casinò, sia sul piano delle risorse finanziarie.

Quest'ultimo profilo è forse il più interessante se si pensa alla possibilità per le

amministrazioni comunali e regionali di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata all'attività di investimento e sviluppo, in grado di creare quel « circolo virtuoso » che è il vero segreto dello sviluppo economico.

In particolare, la proposta di legge attribuisce alla regione Sicilia il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina, su richiesta sia del consiglio comunale che del consiglio provinciale (articolo 1). La regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge deve disciplinare la gestione del casinò stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e dell'ordine pubblico (articolo 2). In merito a quest'ultimo aspetto è prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio per tutto il personale operante nel casinò (articolo 6). Gli utili che derivano dalla gestione verrebbero assegnati per un 30 per cento al comune di Taormina, per un altro 30 per cento alla regione Sicilia, e per il restante 40 per cento alla provincia di Messina, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico, delle infrastrutture e all'occupazione (articolo 5).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data facoltà alla regione Sicilia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa su richiesta del sindaco del comune di Taormina e del presidente della provincia di Messina.

ART. 2.

1. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio;

b) disposizioni relative alla registrazione delle presenze dei parlamentari nazionali ed europei, degli amministratori regionali e locali e degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia;

c) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

d) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

e) disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti;

f) le modalità per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; i requisiti di onorabilità e

professionalità, nonché patrimoniali del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario dovrà prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

ART. 3.

1. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve essere richiesta con deliberazione sia del consiglio comunale di Taormina, sia del consiglio provinciale di Messina, nelle quali possono essere indicate le eventuali disponibilità di immobili di interesse artistico-storico idonei all'esercizio della casa da gioco.

ART. 4.

1. Gli oneri derivanti dalla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge, sono a totale carico del concessionario.

2. Entro un anno dalla data della gara d'appalto, gli eventuali lavori di cui al comma 1 dovranno essere conclusi e dovrà essere avviato l'esercizio della casa da gioco, a pena di decadenza.

ART. 5.

1. Gli utili derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) per il 30 per cento al comune di Taormina, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne un terzo ad attività promozionali e turistiche;

b) per il 30 per cento alla regione Sicilia, con l'obbligo di destinarli intera-

mente al completamento dei porti turistici dell'isola con un criterio di sorteggio;

c) per il 40 per cento, alla provincia di Messina, che li destina all'avviamento al lavoro dei disoccupati per due mesi nel comune di residenza.

ART. 6.

1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.

2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla legge 17 maggio 1991, n. 157, ed al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 7.

1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001280